



PREV.I.LOG.

FONDO PENSIONE

Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Logistica

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti:

1. Contribuzione
2. Gestione Finanziaria
3. Prestazioni

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione, dovuti in base a contratto o accordi collettivi anche aziendali o volontari, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Ai fini del computo di tale limite si tiene conto:

- dei contributi versati **a carico del datore di lavoro;**
- dei contributi versati **a carico dell'aderente;**
- dei versamenti effettuati dall'aderente a reintegrazione delle somme ottenute tramite anticipazione. In questo caso, sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (e quindi non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento dell'erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il Tfr desinato alla forma pensionabile complementare non è deducibile dal reddito complessivo.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione ai predetti fondi pensione, per un importo, comunque, non superiore al euro 2.582,29 annui.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno seguente a quello del versamento dei contributi al fondo pensione o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti

contributi, infatti, non entreranno a far parte della base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. REGIME FISCALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

I fondi pensione negoziali operano in regime di contribuzione definita: non sono soggetti ad IRPEF, IRES, ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I fondi pensione, in caso di rendimento netto annuo positivo, sono tenuti annualmente a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. Tale importo viene prelevato direttamente dal patrimonio in gestione. Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito d'imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI APPLICATO SULLA POSIZIONE MATURATA DALL'ADERENTE SUCCESSIVAMENTE L'1 GENNAIO 2007

Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 3,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in base alle finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al fondo pensione richieda un'**anticipazione per spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche, sull'importo erogato, al

netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota paria 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'**anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per figli, documentato con atto notarile, **o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%. Sulle somme erogate a titolo di **anticipazione richiesta per ulteriori esigenze dell'aderente**, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è inoltre applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegrazione della propria posizione individuale a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta paria all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente ad un fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica viene operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota paria a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota paria a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 12,50%. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

Milano, 30 ottobre 2007.